

R.G. n. 1988/2022



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Controversia di Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso presentato

DA

PAOLA RAMONDINO

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

Vista l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.;

Ritenuto di dover provvedere sulla medesima nel contraddittorio delle parti;

DECRETA

l'udienza di discussione per **la trattazione dell'istanza cautelare** è fissata per il giorno **21/12/2022, alle ore 10:00**;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino a due giorni prima dell'udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;



che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

visto l'art. 415 c.p.c.;

DECRETA

l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire per la **trattazione del merito**, è fissata per il giorno **15/03/2023, alle ore 9,30**;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino a sette giorni prima dell'udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

DISPONE

che il presente decreto venga notificato, unitamente all'atto di introduzione del giudizio, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente entro il termine del **18/11/2022**;

AUTORIZZA

la notifica a tutti i potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con pubblicazione del ricorso e del presente decreto nel sito istituzionale del MIUR nello spazio a tal fine dedicato.

Catanzaro, 29/10/2022

Il Giudice del Lavoro
Stefano Costarella

